

**ACCORDO REGIONALE LOMBARDIA**  
**PREMIO VARIABILE PER OBIETTIVI DEL SETTORE PANIFICAZIONE**

Addì, 28 marzo 2011, presso la sede di Grassobbio (BG) della Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia, si sono incontrati:

- la **UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA**, rappresentata dal presidente Roberto Capello e da Giuseppe Giuliani, Tullio Leonardi e Pietro Restelli, assistiti dal segretario dell'Unione Regionale Roberto Alvaro e dai segretari provinciali Giancarlo d'Agostino, Fabio Pantalena e Maurizio Leonardi; l'Unione Regionale rappresenta le seguenti associazioni provinciali del settore: ASS. PANIFICATORI DI BERGAMO, SINDACATO PANIFICATORI DI BRESCIA, ASS. PANIFICATORI DI COMO, GRUPPO PANIFICATORI CREMONA, ASS. PANIFICATORI DI LECCO, ASS. PANIFICATORI DI LODI, SINDACATO PANIFICATORI ARTIGIANI DI MANTOVA, ASS. PANIFICATORI DI MILANO MONZA e BRIANZA e provincia, ASS. PANIFICATORI DI PAVIA, ASS. PANIFICATORI DI SONDRIO, ASS. PANIFICATORI DI VARESE ;
- la Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO nella persona del presidente Massimiliano Valsecchi;

**E**

- la FAI-CISL Lombardia rappresentata da Attilio Cornelli, Sergio Raimondi, Roberto Ortolani, Alessandro Marchesetti, Danilo Mazzola;
- la FLAI-CGIL Lombardia rappresentata da Marco Bermani, Enrico Nozza Bielli, e la delegazione;
- la UILA-UIL Lombardia rappresentata da Maurizio Vezzani, Davide Caseri


**PREMESSO**

a) Che in data 18 gennaio 2011 è stato sottoscritto il **CONTRATTO UNICO INTEGRATIVO REGIONALE LOMBARDIA** del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari" del 1 dicembre 2009 ; lo stesso è stato depositato ai sensi del DM 7 maggio 2008 presso la Direzione Regionale del Lavoro in data 11 febbraio 2011;

b) Che il citato C.I.R.L. ha istituito un "Premio Regionale per Obiettivi Variabile", demandando alle Parti la successiva definizione degli indicatori a valere per il triennio;

**LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

1) Di dare piena attuazione al C.I.R.L., completando le norme di gestione rispetto al "Premio Regionale per Obiettivi Variabile", (sinteticamente PROV), in particolare definendo i parametri e gli indicatori a valere per la prima annualità. Tale elemento retributivo sarà correlato all'andamento economico congiunturale dell'intero settore a livello regionale e su




base annuale riconoscerà una partecipazione dei lavoratori ai risultati conseguiti complessivamente dalle imprese su produttività, redditività, qualità ed altri elementi di competitività, ivi compresi margini di produttività eccedenti quella utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL;

2) Il PROV avrà una corresponsione incerta nell'ammontare e sarà correlata al raggiungimento dei diversi parametri che le Parti individuano per il 2011, primo anno di vigenza del CIRL nel seguente paniere:

- Variazione percentuale del numero di aziende del settore in Regione Lombardia, considerando le rilevazioni delle imprese inquadrare nei codici ateco prevalente 10.71 (Produzione di prodotti di pane e prodotti di pasticceria freschi) incidenti per il 100% ed inoltre con incidenza al 60% delle imprese inquadrare nei codici ateco prevalente 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci, etc). L'indicatore monitorerà la variazione % tra i dati rilevati a giugno 2010 e giugno 2011, oppure nel periodo più prossimo ai mesi indicati, avendo riguardo a stimare la variazione nell'arco di 12 mesi.
- Variazione percentuale dell'occupazione del settore, rilevata tra le aziende del campione scelto tra le imprese aderenti alla bilateralità regionale. Verranno considerati tutti i lavoratori dipendenti (ivi compresi i lavoratori a tempo determinato, apprendisti e somministrati) in forza alle medesime imprese come sopra individuate. L'indicatore monitorerà la variazione % tra i dati rilevati a giugno 2010 e giugno 2011, oppure nel periodo più prossimo ai mesi indicati, avendo riguardo a stimare la variazione nell'arco di 12 mesi. Nel caso non fosse reperibile il dato Full Time Equivalent (FTE), i lavoratori a tempo indeterminato incideranno al 100% e quelli con rapporto a tempo determinato incideranno al 50%.
- Valore totale delle vendite al dettaglio dei prodotti alimentari, rilevato su base regionale; ove non fosse reperibile verrà preso in considerazione il valore nazionale. L'indicatore monitorerà la variazione % tra i dati rilevati a giugno 2010 e giugno 2011, oppure nel periodo più prossimo ai mesi indicati, avendo riguardo a stimare la variazione nell'arco di 12 mesi.
- Indice dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari, rilevato su base regionale; ove non fosse reperibile verrà preso in considerazione il valore nazionale. L'indicatore monitorerà la variazione % tra i dati rilevati a giugno 2010 e giugno 2011, oppure nel periodo più prossimo ai mesi indicati, avendo riguardo a stimare la variazione nell'arco di 12 mesi.
- Parametro di redditività aziendale: "Rapporto utile d'esercizio fiscale/ ricavi", misurato confrontando i dati economici relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010. Verrà monitorato sulle aziende campione individuato ed effettuando rispetto allo stesso una scrematura al fine di realizzare una media mediata che escluda il 20% delle aziende che hanno realizzato rispettivamente le maggiori e minori performance nell'arco dei 12 mesi. Il valore che verrà preso a riferimento per il confronto in percentuale sarà costituito dalla somma degli importi di tutte le aziende del campione.

3) Il campione d'impresie regionale, per la prima annualità verrà individuato tra le imprese aderenti alle associazioni firmatarie del presente accordo ed iscritte all'Ente Bilaterale Regionale. Verranno scelte le prime 10 imprese di ognuna delle province di Milano,



Bergamo, Varese, in ordine alfabetico partendo dalla lettera A e selezionate tra quelle aventi al mese di luglio 2011 da 2 a 50 dipendenti in forza.


- 4) Per ognuno dei cinque parametri nella prima tabella sottostante vengono indicati dei punteggi ottenibili rispetto alla rilevazione della variazione su base annua degli indicatori. La seconda tabella indica invece la percentuale di premio ottenibile rispetto al punteggio raggiunto sommando i risultati ottenuti in tutti gl'indicatori del paniere.

<b>RISULTATO PARAMETRI - Punteggio ottenuto</b>		
<b>dal</b>	<b>al</b>	<b>Punti</b>
<b>60,01%</b>	<b>70,00%</b>	<b>1</b>
<b>70,01%</b>	<b>80,00%</b>	<b>2</b>
<b>80,01%</b>	<b>90,00%</b>	<b>3</b>
<b>90,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4</b>
<b>100,01%</b>	<b>oltre</b>	<b>5</b>

<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO</b>		
<b>da</b>	<b>a</b>	<b>Quota del PROV</b>
<b>16</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>	<b>15</b>	<b>90,00%</b>
<b>5</b>	<b>9</b>	<b>80,00%</b>

- 5) All'Osservatorio Regionale settoriale le Parti affidano il compito di monitoraggio dei vari parametri scelti annualmente e le verifiche opportune per i parametri riferiti al campione d'impresе associate all'Ente Bilaterale Regionale; l'Osservatorio potrà avvalersi anche delle diverse istituzioni in grado di fornire i diversi dati (CCIAA, ISTAT, INPS, INAIL, Direzioni regionali del lavoro, etc). All'Osservatorio regionale le Parti richiederanno un resoconto a consuntivo circa il raggiungimento quantitativo e qualitativo del Premio Regionale per Obiettivi Variabile, che l'Osservatorio dovrà presentare entro tre mesi dalla scadenza dell'annualità di riferimento, impegnandosi inoltre a fornire in corso d'anno periodiche informative sugli andamenti dei vari indicatori scelti.

- 6) Le Parti metteranno in carico all'Ente Bilaterale la corretta ed adeguata informativa a tutte le aziende iscritte all'Ente stesso al fine di consentire la corretta erogazione del



saldo del PROV a consuntivo di ogni annualità.

- 7) Confermando quando convenuto con il CIRL, il PROV verrà riconosciuto in misura riparametrata per livelli d'inquadramento ed inoltre per la prima annualità 2011 verrà incrementato nel suo valore massimo dei seguenti importi aggiuntivi EXTRA di 130 euro uguale per tutti i livelli per le AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE e di 200 euro per le AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE.
- 8) Come indicato nelle tabelle allegate A) e B) il premio viene corrisposto con le seguenti modalità:
  - Primo acconto, pari al 25% dell'importo massimo spettante per livello, con la retribuzione della mensilità di marzo 2011;
  - Secondo acconto, pari ad ulteriore 50% dell'importo massimo spettante, con la retribuzione della mensilità di settembre 2011;
  - Saldo e conguaglio con la retribuzione del mese di dicembre 2011.
- 9) Il PROV verrà liquidato a tutti i lavoratori sia con contratto a tempo indeterminato che ai lavoratori a tempo determinato, purchè abbiano superato il periodo di prova.

Per i lavoratori part-time l'importo del PROV sarà riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro; il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.

Gli importi del PROV saranno rapportati pro-rata in ragione dei dodicesimi di presenza nell'anno solare di riferimento (da gennaio a dicembre), escludendo integralmente i periodi di aspettativa non retribuita, di maternità e paternità facoltativa, dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa con l'intervento degli ammortizzatori ordinari, straordinari ed in deroga per i periodi superiori a 15 giorni; mentre verranno riconosciuti all' 80% i periodi di maternità e paternità obbligatoria ed anticipata pari o superiori a 15 giorni.

- 10) Per i lavoratori che lasceranno l'azienda prima del mese di erogazione del conguaglio finale riceveranno un saldo fino al raggiungimento del 80% dell'importo massimo previsto per il primo anno, mentre per gli anni successivi verrà riconosciuta la stessa percentuale realizzata nell'anno precedente, fermo restando la maturazione per dodicesimi di presenza registrata nell'anno solare (da gennaio a dicembre) di riferimento.
- 11) Per gli apprendisti il premio massimo di riferimento per ogni anno è determinato nel 80% del valore della categoria d'inquadramento finale per i primi tre anni, e per i successivi il 95%. Per la determinazione della corretta percentuale farà da riferimento il mese di dicembre dell'anno di erogazione.
- 12) Le Parti hanno inteso definire l'importo del premio variabile in senso omnicomprendivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di qualsiasi incidenza; pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere. Inoltre, si conviene, ai sensi dell'art.1 della L. 297/82, che l'importo del premio variabile è escluso dal computo del TFR.

- 13) Le Parti, inoltre, hanno inteso definire tale nuovo elemento economico regionale





con caratteristiche di cui all'art.1 c 67. legge 247/07 e successive modifiche ed integrazioni, atto pertanto a godere del particolare trattamento agevolato contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalla legislazione in materia.

- 14) Le Parti convengono inoltre di affidare all'Osservatorio Regionale il compito di elaborare una ricerca da replicare annualmente sulla percezione qualitativa e sul grado di soddisfazione dei consumatori-clienti dei panifici, che possa costituire per gli anni futuri un parametro di qualità e competitività del settore, da aggiungere all'attuale paniere regionale. L'individuazione dello strumento potrà avvenire con la collaborazione attiva delle associazioni dei consumatori.

Letto, confermato e sottoscritto

Grassobbio (BG), 28 marzo 2011

  
UNIONE REGIONALE PANIFICATORI



FAI - CISL




FLAI - CGIL



ASSIPAN - CONFCOMMERCIO



UILA - UIL



**AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE**

**Importi ed erogazioni Premio Produzione Variabile Regionale**

**Prima annualità 2011**

	Parametri livello B4=100	PREMIO ANNUO	Importo extra prima annualità 2011	Totale ANNO 2011	Primo acconto Marzo 2011	Secondo acconto Settembre 2011	Saldo e conguaglio massimo Dicembre 2011
<b>GRUPPO A</b>							
<b>A1 Super</b>	193	965	130	1095	273,75	547,5	273,75
<b>A1</b>	170	850	130	980	212,5	425	212,5
<b>A2</b>	149	745	130	875	186,25	372,5	186,25
<b>A3</b>	128	640	130	770	160	320	160
<b>A4</b>	113	565	130	695	141,25	282,5	141,25
<b>Apprendisti primi 3 anni 80% categoria d'inquadramento finale</b>	<b>80% categoria d'inquadramento finale</b>						
<b>Apprendisti periodi oltre 3 anni 95% categoria d'inquadramento finale</b>	<b>95% categoria d'inquadramento finale</b>						
<b>GRUPPO B</b>	Parametri	Premio annuo	Importo extra	Totale 2011	Marzo 2011	Settembre 2011	Dicembre 2011
<b>B1</b>	188	940	130	1070	267,5	535	267,5
<b>B2</b>	126	630	130	760	190	380	190
<b>B3 Super</b>	118	590	130	720	180	360	180
<b>B3</b>	112	560	130	690	172,5	345	172,5
<b>B4</b>	100	500	130	630	157,5	315	157,5
<b>Apprendisti primi 3 anni 80% categoria d'inquadramento finale</b>	<b>80% categoria d'inquadramento finale</b>						
<b>Apprendisti periodi oltre 3 anni 95% categoria d'inquadramento finale</b>	<b>95% categoria d'inquadramento finale</b>						

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*


*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

**AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE**

**Importi ed erogazioni Premio Produzione Variabile Regionale**

**Prima annualità 2011**

	Parametri i livello B4=100	PREMIO ANNUO	Importo extra prima annualità 2011	Totale ANNO 2011	Primo acconto  Marzo 2011	Secondo acconto  Settembre 2011	Saldo e conguaglio massimo  Dicembre 2011
<b>LIVELLI</b>							
1°	200	1400	200	1600	400	800	400
2°	184	1288	200	1488	372	744	372
3°A	169	1183	200	1383	345,75	691,5	345,75
3°B	157	1099	200	1299	324,75	649,5	324,75
4°	133	931	200	1131	282,75	565,5	282,75
5°	119	833	200	1033	258,25	516,5	258,25
6°	100	700	200	900	225	450	225
Apprendisti primi 3 anni 80% categoria d'inquadramento finale	80% categoria d'inquadramento finale						
Apprendisti periodi oltre 3 anni 95% categoria d'inquadramento finale	95% categoria d'inquadramento finale						



## VERBALE D'ACCORDO

Addì, 24 novembre 2011, presso la sede di Grassobbio (BG) della Unione Regionale dei Panificatori della Lombardia, si sono incontrati:

- la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA, rappresentante le associazioni provinciali del settore,
- la Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO,

### E

- la FAI-CISL Lombardia,
- la FLAI-CGIL Lombardia,
- la UILA-UIL Lombardia,

### PREMESSO

a) Che le Parti, con accordo datato 28 marzo 2011, hanno dato attuazione al C.I.R.L. Regionale Lombardia, completando le norme di gestione rispetto al "Premio Regionale per Obiettivi Variabile", (sinteticamente PROV), in particolare definendo i parametri e gli indicatori a valere per l'annualità 2011.

b) Che in tale accordo, le Parti, affidavano al costituendo Osservatorio Regionale settoriale presso l'Ente Bilaterale regionale il compito di monitoraggio dei vari parametri scelti annualmente.

c) Che, in considerazione del ritardato avvio del citato Osservatorio, le Parti, hanno assunto direttamente il compito di verificare tutti i parametri presi in considerazione per il PROV, avvalendosi delle elaborazioni di diverse istituzioni, oltre ad attuare apposite verifiche per i parametri riferiti ad un campione d'impresе che hanno manifestato esplicita volontà di adesione ad EBIPAL con la sua nuova operatività dal 1 ottobre 2011.



## LE PARTI CONVENGONO

1) I risultati conseguiti complessivamente dalle imprese del settore nella regione Lombardia sui diversi parametri individuati per l'annualità 2011, sono sintetizzati nella seguente tabella:

N°	Descrizione parametro	Risultato parametro	Punteggio ottenuto
1	Variazione percentuale del numero di aziende del settore, considerando le rilevazioni delle imprese inquadrare nei codici ateco prevalente 10.71 (Produzione di prodotti di pane e prodotti di pasticceria freschi) incidenti per il 100% ed inoltre con incidenza al 60% delle imprese inquadrare nei codici ateco prevalente 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci, etc) – Dati CCIAA	Oltre 100,01%	5
2	Variazione percentuale dell'occupazione del settore, rilevata tra le aziende del campione, considerando tutti i lavoratori dipendenti FTE (ivi compresi i lavoratori a tempo determinato, apprendisti e somministrati) in forza alle medesime imprese come sopra individuate.	Oltre 100,01%	5
3	Valore totale delle vendite al dettaglio dei prodotti alimentari (dati ISTAT).	Dal 90,01% al 100,00%	4
4	Indice dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari (dati ISTAT)	Oltre 100,01%	5
5	Rredditività aziendale: "Rapporto utile d'esercizio fiscale/ricavi", misurato confrontando i dati economici relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010. Verrà monitorato sulle aziende campione	Dal 90,01% al 100,00%	4
<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO</b>			<b>23</b>

2) Con il punteggio di 23, complessivamente realizzato con i cinque parametri il Premio Regionale per Obiettivi Variabile (PROV) dovrà essere riconosciuto l'importo pari al 100% del Premio a disposizione per l'anno 2011 a tutti i lavoratori dipendenti della Regione Lombardia rientranti nella sfera di applicazione del CCNL e del CIRL del settore Panificazione ed attività affini.

3) A fronte di quanto sopra, ogni azienda dovrà riconoscere il saldo del PROV, nel rispetto degli importi e condizioni definite con l'accordo del 28 marzo scorso, con le spettanze del mese di dicembre 2011.

4) Le Parti affidano ad EBIPAL il compito d'informare, tramite il portale web, tutte le aziende associate alla bilateralità regionale, rammentando inoltre a tutti i datori di lavoro:




a) che le Parti sociali hanno inteso il PROV quale elemento economico regionale con caratteristiche di cui all'art.1 c 67. legge 247/07 e successive modifiche ed integrazioni, atto pertanto a godere del particolare trattamento agevolato contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalla legislazione in materia.

b) nel rispetto dell'accordo fra le Parti, del 28 marzo u.s. "sulla detassazione fiscale 2011", con riferimento all'art.1 comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%, alle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, il particolare trattamento economico-fiscale è applicabile esclusivamente dalle imprese del settore applicanti integralmente il citato CCNL del settore e l'Integrativo Regionale di 2° livello, ivi compresa l'adesione all'Ente bilaterale regionale EBIPAL.

5) Ai sensi e per gli effetti della L.402/96, L137/97 e del DM 7 maggio 2008 e successive integrazioni, il deposito del presente accordo presso la Direzione Regionale del Lavoro sarà effettuato a cura della Unione Regionale Panificatori.

Letto, confermato e sottoscritto

Grassobbio (BG), 24 novembre 2011

UNIONE REGIONALE PANIFICATORI 	FAI - CISL 
	FLAI - CGIL 
ASSIPAN - CONFCOMMERCIO 	UILA - UIL 

